SEMPLIFICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 7

Dividendi distribuiti da società non residenti

All'articolo 96-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1."; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole: "Il rimborso si considera relativo" sono sostituite dalle seguenti: "L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa".

Versione in vigore dal 6 febbraio 1994, non più in vigore dal 7 aprile 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Estremi	Decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/semplificazione-di-talune-disposizioni-in-materia-tributaria/art-7-dividendi-distribuiti-da-societa-non-residenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it